

Pubblicato il 13/07/2026

N. 12782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2026,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina
Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono
domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'esito del giudizio di “NON IDONEITA” e conseguente esclusione dall'avanzamento al grado di “Brigadiere” dell'Arma dei Carabinieri - Aliquota di avanzamento ad “ANZIANITA” al -OMISSIS-, espresso dalla “Co.V.A.” - “Commissione di Valutazione e Avanzamento” del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con Verbale n. - OMISSIS- datato -OMISSIS-, partecipato all'interessato con foglio -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “- OMISSIS-” - notifica del -OMISSIS-
- del Verbale Co.V.A. del -OMISSIS- n. -OMISSIS- che dichiara il V.Brig. -OMISSIS-`non idoneo', notificato con la comunicazione che precede in data -OMISSIS-
- del Quadro di Avanzamento e della Graduatoria Conseguente relativa all'aliquota del -OMISSIS-
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da - OMISSIS- il 27\5\2026 :

l'annullamento

- dell'esito, a seguito di riesame, del giudizio di “NON IDONEITA” e conseguente esclusione dall'avanzamento al grado di “Brigadiere” dell'Arma dei Carabinieri - Aliquota

di avanzamento ad “ANZIANITA” al -OMISSIS-, espresso dalla “Co.V.A.” – “Commissione di Valutazione e Avanzamento” del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con Verbale n.-OMISSIS- datato -OMISSIS-, partecipato all’interessato con foglio n. -OMISSIS--OMISSIS- datato -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-” – notifica del -OMISSIS- (doc. 1).
-del Verbale Co.V.A. del -OMISSIS- n.-OMISSIS- che dichiara il V.Brig. -OMISSIS-‘non idoneo’, non notificato e del quale si chiede che venga ordinato il deposito all’amministrazione
-del Quadro di Avanzamento e della Graduatoria Conseguente relativa all’aliquota del -OMISSIS-, come già individuati e depositati, sub docc. 3 e 4, con il ricorso principale
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto la dichiarazione di non idoneità del ricorrente all'avanzamento (per anzianità) al superiore grado di "Brigadiere" (aliquota - OMISSIS-);

Considerato quanto affermato dal Consiglio di Stato (in sede di appello cautelare), con ordinanza della Sezione II del 4 aprile 2026, n. 1304 secondo cui, anche nei procedimenti di avanzamento ad anzianità deve essere assicurata l'integrità del contraddittorio *"secondo i consolidati principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, n. 7047 del 2025; sez. I, parere, n. 1281 del 2023)"*;

Ritenuto che sussiste, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nel quadro di avanzamento in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione resistente della presente ordinanza e del ricorso, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria di avanzamento), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che a tali incombenzi parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via

amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di rinviare la causa alla pubblica udienza del 18 dicembre 2026, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- rinvia la causa all'udienza del 18 dicembre 2026, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a

tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.